

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 106}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati MICELI, LO PORTO

Presentata il 12 luglio 1983

Nuove norme concernenti l'esenzione fiscale per l'aliquota di pensione liquidata a titolo privilegiato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo quanto stabilito dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il personale statale che, per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale, ascrivibili ad una delle categorie della tabella A, annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, acquista il diritto alla pensione privilegiata ordinaria.

La misura di detta pensione, che si aggiunge contabilmente a quella pertinente al trattamento normale, viene calcolata in vari modi. Tuttavia, essa viene definita, nella maggior parte dei casi, sulla base della pensione ordinaria acquisita, tenuto conto degli anni di servizio maturati e della qualifica e categoria cui appartiene il personale.

Ad esempio, per i militari la pensione privilegiata, in genere, aumenta di un decimo di quella dovuta quale trattamento normale.

Avviene da sempre che il decreto concessivo non metta in evidenza la misura del trattamento ordinario distinto da quello privilegiato.

Ne consegue che la tassazione dell'IR-PEF grava sull'intero importo della pensione, senza tenere conto della distinta natura dei due trattamenti pensionistici.

Ciò non avviene per le pensioni di guerra che vengono liquidate con provvedimento distinto e che sono esenti da ogni gravame fiscale (articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601).

Al riguardo si osserva che la *ratio* dei due trattamenti pensionistici privilegiato e di guerra, sostanzialmente è la medesima, in quanto dovuta a causa di menomazioni riportate nell'espletamento di un servizio.

Infatti, a tale proposito, si ricorda che le Commissioni tributarie dei comuni di Bassano del Grappa e di Saluzzo hanno interessato la Corte costituzionale, rite-

nendo incostituzionale tale diverso atteggiamento.

A sostegno di tale tesi, ricordiamo che il Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette — con circolare del 17 maggio 1976, n. 8/477, ammette la non tassabilità dell'equo indennizzo, corrisposto per infermità contratte in servizio.

La pensione di guerra, l'aliquota della pensione a titolo privilegiato, l'equo indennizzo sono da considerarsi veri e propri compensi a titolo risarcitorio e, quindi, non sussiste il presupposto della imposizione fiscale.

Resta da sottolineare che l'attuale regime fiscale, incidente in misura progressiva sull'intero importo della pensione, in quanto cumula sia l'importo del trattamento normale sia privilegiato, diminuisce notevolmente (circa il 25-20 per cento) l'effetto risarcitorio che la concessione intende portare a favore del personale interessato.

Riteniamo, pertanto, opportuno sottoporre alla vostra approvazione l'unità proposta, che interessa soprattutto il personale appartenente alle forze armate e alle forze dell'ordine.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'importo dell'aliquota di pensione liquidato a titolo privilegiato deve essere, nel relativo decreto concessivo, indicato in maniera distinta dall'importo pertinente al normale trattamento pensionistico.

ART. 2.

L'aliquota di pensione liquidata a titolo privilegiato è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.